

ON.LE CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

ROMA

APPELLO nell'interesse della prof.ssa Manuela Franza [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa – come da mandato in calce al presente
atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), presso
il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via A. Salandra n. 18. Ai
sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si
chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 –
pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministro dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione
ai sensi dell'art. 6 del d.l. 11 novembre 2022 n. 173), in persona del Ministro
p.t.; la Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di
formazione dirigenziale, di cui all'articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23
novembre 2017; in persona del Presidente p.t.

E NEI CONFRONTI della prof.ssa Emanuela Pispisa, [REDACTED]
[REDACTED]

NONCHÉ NEI CONFRONTI di tutti i candidati del concorso de quo risultati
vincitori e/o idonei inseriti in graduatoria e regolarmente evocati in giudizio
mediante notificazione per pubblici proclami;

PER LA RIFORMA E/O L'ANNULLAMENTO della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III *bis*, n. 11216/2022
depositata in data 23 agosto 2022, nel giudizio iscritto al R.G. n. 6873/2019,
recante rigetto del ricorso proposto avverso gli esiti del concorso ordinario

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017).

FATTO

L'odierna appellante è una docente di ruolo dell'Amministrazione scolastica statale che, munita dei requisiti di ammissione, partecipava al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), ma veniva esclusa a seguito del mancato superamento della prova scritta.

Con ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, ella insorgeva avverso le operazioni di correzione svolte dalle Commissioni esaminatrici, impugnando, dapprima l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale in una a tutti gli atto endo-procedimentali ed ai provvedimenti presupposti, e successivamente tutti gli atti consequenziali adottati a conclusione dell'*iter* selettivo, ivi compresi i decreti di nomina ed assegnazione dei candidati alle sedi di servizio.

La ricorrente, quindi, sollevava plurime censure di legittimità che investivano le modalità di valutazione delle prove, la composizione della Commissione esaminatrice, i criteri di attribuzione dei punteggi, contestando anche

l'assenza di condizioni organizzative sufficienti a garantire la trasparenza, la *par condicio* e la regolarità della procedura selettiva.

In particolare, giova sinteticamente rilevare che – tra l'altro – venivano mossi rilievi non soltanto avverso la griglia di valutazione, ma veniva altresì eccepita la grave, manifesta, irragionevole ed inspiegabile violazione dei principi di omogeneità nella formulazione dei giudizi, che erano sintomo di un uso sviato della funzione.

Inoltre, veniva contestava dettagliatamente l'inadeguatezza della piattaforma telematica e delle procedure informatiche rispetto all'obbligo fondamentale, imprescindibile e cogente di garantire l'anonimato della selezione.

Con successivi motivi aggiunti, poi, la prof.ssa Franza segnalava ulteriori anomalie a conferma dei vizi già introdotti in giudizio, che erano stati riscontrati a seguito dell'acquisizione dei compiti e delle schede di correzione inerenti ai candidati idonei; documentazione invero ottenuta soltanto in esecuzione di pronunce favorevoli emesse in un'ulteriore serie di giudizi proposti avverso il mancato riconoscimento dell'accesso agli atti *ex lege* 241/1990.

Con ulteriori motivi aggiunti, poi, ella integrava le deduzioni e le eccezioni mosse alle operazioni concorsuali all'esito dell'acquisizione, ancorché non esaustiva, del codice sorgente e del flusso dei dati generati dalla piattaforma informatica, anch'essi ottenuti soltanto in esecuzioni di pronunce di condanna all'ostensione dei documenti *ex lege* 241/1990.

Infine, sempre con motivi aggiunti, venivano impugnati i provvedimenti di rettifica della graduatoria definitiva, nelle more pubblicati dal Ministero resistente, ai fini della procedibilità della domanda, come da orientamento granitico del Giudice di prime cure formatosi proprio con riferimento alla vicenda concorsuale di cui è causa (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 12 aprile 2022 n. 4425. In termini, *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 29 novembre 2021 n. 12326, 22 novembre 2021 n. 12039, 17 novembre 2021 n. 11861, 9 novembre 2021, n. 11512, 5 novembre 2021, n. 11363, 4 novembre 2021, n. 11314, 13 ottobre 2021, 10536, 31 marzo 2021, n. 3902, 16 marzo 2021 n. 3196, 24 febbraio 2021 n. 2271).

* * * * *

E' importante sottolineare che l'esame critico delle censure mosse risentiva inevitabilmente delle conclusioni espresse da codesto on.le Consiglio di Stato nelle note decisioni nn. 395 e 396 del 12 gennaio 2021, che, invero, si fondavano su un complesso probatorio assolutamente insufficiente e, di fatto, incompleto a fronte della circostanza che le sentenze gravate erano state adottate in sede cautelare ex art. 60 cod. proc. amm.

Come rappresentato, tuttavia, in ragione del reiterato comportamento ostruzionistico tenuto dal Ministero resistente nella ostensione dei provvedimenti e degli atti concorsuali, sia con riferimento alle prove che al "codice sorgente" del *software* utilizzato per la gestione delle operazioni selettive, i candidati del concorso *de quo* avevano attivato contenziosi

paralleli per l'acquisizione della documentazione necessaria al sindacato di legittimità.

Orbene, le verifiche tecniche *a latere* compiute venivano introdotte nel giudizio di prime cure evidenziando al Tribunale adito la sussistenza di patenti anomalie che costituivano chiari sintomi di sviamento e irragionevolezza, sia con riguardo alla valutazione delle prove che con riferimento all'adeguatezza tecnica della piattaforma informatica.

Pertanto, veniva sollecitato al Giudice di prime cure il compimento di un'approfondita indagine istruttoria per acquisire tutti gli atti ancora non ottenuti e, soprattutto, per l'espletamento di una verifica e/o di una consulenza tecnica d'ufficio sul software e sull'intero flusso dei dati generato dal sistema.

In tal senso, infatti, la smaterializzazione della procedura non poteva comportare una *deminutio* di tutela giurisdizionale nella verifica circa il rispetto doveroso delle condizioni di imparzialità e, quindi, di anonimato delle prove e di *par condicio* nella valutazione delle medesime.

* * * * *

Nelle more dell'udienza pubblica di smaltimento dell'8 luglio 2022, con memoria conclusionale regolarmente depositata l'odierna appellante ribadiva le censure sollevate non solo nel ricorso introduttivo ma anche (e forse soprattutto) nei plurimi motivi aggiunti ritualmente proposti per l'integrazione delle eccezioni alla luce dalla parziale conoscenza sopravvenuta degli atti concorsuali.

In particolare, veniva evidenziato la patente illogicità, irragionevolezza e abnormità degli esiti della selezione come risultante da un esame comparativo degli elaborati consegnati dai candidati idonei e/ vincitori.

Ma non solo. Veniva ribadito come la verifica tecnica sui dati e metadati generati dalla piattaforma aveva consentito di dimostrare l'oggettiva discrepanza tra l'effettiva correzione della prova della ricorrente e la formazione degli atti concorsuali (verbale e griglia), con una dissociazione illegittima delle attività di valutazione e verbalizzazione non consentita dall'ordinamento e dal doveroso rispetto dei crismi della formalità.

Al riguardo, mette conto rimarcare come plurime criticità attenevano proprio all'operato della Sotto-commissione n. 30 (che aveva corretto l'elaborato della ricorrente), dal momento che erano state riscontrati e documentati oggettivi vizi di legittimità quali: a) la contestuale presenza del Presidente (professore universitario presso l'Ateneo di Cagliari) nella propria sede di servizio per una lezione accademica, quindi circostanza incompatibile con lo svolgimento delle operazioni di correzione nella data del 27 febbraio 2019; b) la riattribuzione dei punteggi e quindi la modifica dei giudizi iniziali con riguardo ai quesiti a risposta aperta mediante un significativo rialzo dei valori al fine di conseguire la valutazione di idoneità, e ciò dopo la validazione automatica dei punteggi compiuta dalla piattaforma informatica sui quesiti di lingua a risposta chiusa, così palesandosi un volontario "aggiustamento" del giudizio per superare gli esiti delle valutazioni oggettive del sistema.

* * * * *

Inopinatamente, con sentenza n. 11216 del 23 agosto 2022 (**doc. 1**), il Giudice di prime cure rigettava il ricorso offrendo a giustificazione del diniego di tutela motivazioni consistenti in un mero e pedissequo rinvio per stralcio a propri precedenti, invero interamente fondati sulle conclusioni raggiunte da codesto on.le Consiglio di Stato nelle decisioni nn. 396 e 396 del 2021, come detto tuttavia viziate *ab origine* da un'incompleta acquisizione del formante probatorio.

Inoltre, vale evidenziare come, nell'esame delle censure relativa alla disparità di trattamento dimostrate *per tabulas*, il Giudice di prime cure incorreva in un chiaro errore di percezione, laddove riteneva che l'operato delle Sotto-commissioni coinvolte (29 e 30) non riguardasse la ricorrente «*il cui compito è stato valutato da altra Commissione (13)*», così dando prova di un chiaro travisamento dei fatti, posto che il giudizio impugnato era stato formulato proprio dalla Sotto-commissione n. 30, sic!

La rilevanza di tale errore ben si coglie sol che si consideri come detto organo tecnico avesse proceduto ad una non consentita riattribuzione di punteggi in favore di un candidato, al fine di integrare la soglia di idoneità, pur a fronte di un irragionevole e parossistico rigore dimostrato nella correzione (stante la percentuale irrisoria di ammessi agli orali rispetto alla generalità della altre Sotto-commissioni).

Ma non solo. Vale rimarcare come, allo stesso modo, la disamina dei mezzi di censura risultava sostanzialmente evasiva delle serie criticità sottoposte nel ricorso con riguardo alle diverse e diffuse anomalie riscontrate nell'attività di

valutazione (motivo IV) a fronte di riscontrati interventi sul file relativi ai verbali, addirittura dopo lo scioglimento dell'anonimato.

Le censure in questione, invero, andavano inevitabilmente apprezzate in modo unitario rispetto alle doglianze sollevate in merito all'inadeguatezza della piattaforma telematica e delle procedure informatiche rispetto all'obbligo fondamentale, imprescindibile e cogente di garantire l'anonimato della selezione.

* * * * *

Va evidenziato poi che, da ultimo, all'esito delle indagini scaturite dagli esposti presentati da alcuni candidati, la Procura di Roma diramava gli avvisi di garanzia nei confronti di ben 13 commissari e 9 Sotto-commissioni, essendo emersi gravissimi vizi nell'attività di correzione, che danno conto appunto dell'inidoneità del *software* utilizzato a garantire le condizioni minime di trasparenza, come denunciato dalla odierna appellante (**doc. 2**).

La concretezza delle censure mosse, invero, ben si evince dall'avvio del procedimento penale in corso, tanto più alla luce della circostanza che l'Autorità inquirente ha – tra l'altro – evidenziato l'incongruenza di numerosi verbali, stante la contestata falsità delle attestazioni ivi contenute in ordine alla presenza dei commissari o alla collocazione temporale delle operazioni di valutazione.

* * * * *

Alla luce di quanto rilevato in fatto, pertanto, la prof.ssa Manuela Franza, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugna la sentenza del Giudice di

prime cure chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittima per i seguenti

MOTIVI

1) *ERROR IN IUDICANDO*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 88 COD. PROC. AMM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 64, 65, 66 E 67 COD. CIV. DIFETTO DI ISTRUTTORIA PROCESSUALE. MOTIVAZIONE PERPLESSA ED INCONGRUA.

In via preliminare, si ritiene doveroso contestare il vizio di fondo da cui scaturisce l'illegittimità della sentenza gravata, in quanto non si tiene adeguatamente conto che le criticità emerse erano suscettibili di comportare un impatto "sistemico" sulla procedura, essendo quindi infondato asserire che incombeva sulla parte l'onere di fornire prova dell'incidenza delle irregolarità sulla loro singola posizione concorsuale.

Le motivazioni espresse, tuttavia, non convincono affatto e, al più, mal celano la volontà del Giudice di prime cure di non voler approfondire l'indagine tecnica sugli elementi sintomatici offerti nel giudizio.

Innanzitutto, preme rimarcare che dette doglianze fossero assolutamente tempestive ai sensi dell'art. 43 cod. proc. amm. in quanto, sulla base della documentazione solo successivamente acquisita all'esito di un complesso *iter* amministrativo e giudiziale, specificavano ed integravano le eccezioni già sollevate nell'atto introduttivo.

Vale osservare, infatti, che molti motivi di ricorso (anche proposti "al buio" al momento dell'esclusione dal concorso a causa dell'omesso accesso, come

censurato nel motivo III) erano suscettibili di una lettura unitaria sulla base di un unico filo conduttore volto a contestare il mancato rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e *par condicio*, evidenziando alcuni elementi sintomatici di illegittimità che si potevano desumere dalle circostanze rappresentate.

In particolare, l'assenza di garanzie ottimali per assicurare l'anonimato, lo sviamento nella correzione, l'incompletezza delle griglie di valutazione, la mancata datazione dei verbali, la notevole differenza degli ammessi tra le Sotto-commissioni, davano conto di una procedura connotata da esiti irragionevoli e sproporzionati derivanti da una modalità di selezione del tutto inadeguata.

Soltanto una volta ottenuti tutti i verbali e, parzialmente, il codice sorgente e i dati e metadati generati dal sistema, era possibile integrare ex art. 43 cod. proc. amm. le doglianze sulla base della documentazione acquisita, motivando ulteriormente le censure.

Si trattava di atti che, come dedotto, erano stati conosciuti soltanto a seguito di un complesso iter giudiziale siccome il Ministero resistente si era sempre fermamente opposto alla loro ostensione.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, si consideri come, a differenza di quanto argomentato nelle decisioni nn. 395 e 396 del 2021, l'utilizzo di valori ponderali intermedi (non indicati nella griglia) non costituiva affatto un *modus operandi* comune ma veniva riscontrato soltanto in pochissime Sotto-commissioni (sostanzialmente due), a dimostrazione dell'inidoneità delle

griglie adottate ad assicurare l'uniformità dei criteri di valutazione e l'oggettività della selezione.

Allo stesso modo, l'attribuzione di punteggi elevati ad elaborati del tutto deficitari in relazione ad un unico parametro (inquadramento normativo) consentiva di evidenziare oggettive e macroscopiche anomalie procedurali, tenuto conto che riguardava una platea consistente di candidati (qualche centinaio): un profilo, peraltro, agevolmente riscontrabile dal Giudice di prime cure siccome involgente la conoscenza dell'ordinamento giuridico di settore.

Inoltre, la possibilità di accedere al sistema informatico modificando i dati ivi inseriti dimostrava la sussistenza di condizioni tecniche per violare l'anonimato, dando prova del censurato sviamento della selezione.

Un aspetto che, è bene rilevare, superava le conclusioni espresse da codesto on.le Consiglio di Stato nelle decisioni nn. 395 e 396 del 2021 che, invero, si fondavano sulla relazione del CINECA e che evidentemente non potevano prendere in esame le disfunzioni accertate a seguito dell'accesso agli atti.

Nello stesso senso, gli odierni appellanti accertavano che alcuni candidati – precedentemente esclusi – erano stati riammessi sulla base dell'assunto che l'attribuzione del punteggio era frutto di un "errore materiale", quando invece dagli elaborati corretti si poteva appurare che l'organo tecnico aveva espresso un giudizio di inidoneità.

Infine, le valutazioni peritali di parte evidenziavano alcun *bug* dell'applicativo utilizzato che potevano portare la piattaforma a non

memorizzare interamente l'elaborato dei candidati nonostante avessero eseguito al funzione "conferma e procedi", e quindi avessero seguito le istruzioni operative: ma non solo! Il sistema non impediva la duplicazione degli accessi con i medesimi codici ovvero la scambio degli stessi, sicché non era possibile tecnicamente stabilire l'effettiva attribuzione della prova e conseguentemente la paternità dell'elaborato.

A fronte dell'ampiezza dei vizi denunciati, pertanto, è inconfutabile che le alterazioni dimostrate erano avvenute su una scala significativa, emergendo elementi tali da far dubitare della regolarità dell'intera procedura.

A fronte di aporie e vizi oggettivamente abnormi, quindi, è assolutamente pretestuoso asserire che l'odierna appellante avrebbe dovuto dimostrare l'incidenza di tali disfunzioni sulla loro singola posizione, siccome ella, nella loro veste di candidata e quindi titolare di una posizione giuridicamente differenziata, ha comunque interesse a sindacare la complessiva regolarità della procedura selettiva, soprattutto se sono messe in discussione le condizioni generali di anonimato e trasparenza delle operazioni.

Orbene, nella vicenda di cui è causa, pur a fronte di ostacoli e impedimenti opposti dal Ministero resistente nell'acquisizione degli atti concorsuali, l'odierna appellante aveva fornito elementi di prova sufficienti a dar conto di una complessiva gestione del concorso priva di garanzie minime di imparzialità, sicché ella aveva integrato l'onere processuale di cui agli artt. 2967 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 64 cod. proc. amm.

Ne deriva che sarebbe stato doveroso approfondire l'indagine istruttoria anche sui documenti informatici non ancora conosciuti o, quanto meno, sottoporre ad una verifica tecnica sugli atti prodotti in giudizio.

Nulla di tutto ciò è avvenuto, con conseguente grave omissione di pronuncia sulle doglianze sollevate che, invero, devono prestarsi ad una considerazione unitaria laddove, trasversalmente, affrontano le questioni inerenti alla regolarità complessiva delle operazioni selettive.

Le anomalie "di sistema", infatti, danno conto di una procedura che, così come strutturata, organizzata ed espletata, non ha consentito di garantire condizioni minime di trasparenza.

2) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.

3 E 88 COD. PROC. AMM. MOTIVAZIONE PERPLESSA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. OMESSA PRONUNCIA.

La sentenza gravata è illegittima nella parte in cui è inficiata da un oggettivo travisamento dei fatti di causa.

Nell'esaminare la censura contenuta nel motivo sub IV, infatti, il Giudice di prime cure afferma erroneamente che *«Le lamentate illegittimità nell'operato di due specifiche Commissioni (n. 29 e la n. 30) non possono che interessare i candidati la cui prova è stata valutata da costoro e non certo riverberarsi sulla posizione della ricorrente il cui compito è stato valutato da altra Commissione (n. 13)»*.

Orbene, la motivazione è palesemente infondata muovendo da un presupposto del tutto erroneo, dal momento che – come ben si evince dalla

documentazione versata agli atti e dallo stesso contenuto del ricorso («*Le prove della ricorrente sono state corrette dalla sottocommissione n. 30*», cfr. pag.36 dell'atto introduttivo) – l'elaborato della ricorrente era stato valutato proprio da una delle Sotto-commissioni in questione, sicché ella era stata direttamente pregiudicata dalla marcata disparità di trattamento operata dall'organo tecnico.

Peraltro, le circostanze contestate nel ricorso, invero sintomatiche dello sviamento della funzione selettiva, hanno poi trovato conferma nell'indagine condotta dall'Autorità inquirente che appunto hanno ravvisato notevoli discrepanze tra le attestazioni contenute nei verbali e le informazioni ricavate dai files generati dalla piattaforma telematica.

In questo senso, come rappresentato dall'odierna appellante, la modalità informatica non garantiva alcuna certezza in ordine alla correttezza delle attività concorsuali in termini di imparzialità dei giudizi e di trasparenza delle operazioni.

Orbene, il chiaro travisamento dei fatti ha comportato la totale omissione di pronuncia su tali doglianze.

Il Giudice di prime cure, invero, non si è confrontato con le plurime censure sollevate in giudizio che, con ogni evidenza, andavano calate nel contesto delle successive acquisizioni documentali, dalle quali emerge un uso distorto delle funzioni assegnate all'organismo tecnico.

Ed infatti, nel confronto comparativo con gli elaborati giudicati idonei, anche dalla Sotto-commissione n. 30, ben si evince come alcuni parametri di

valutazione predeterminati nella griglia fossero stati applicati in modo non omogeneo e comunque sviato.

Nella sentenza gravata, tuttavia, non si dà conto dell'esame di merito sui vizi *de quibus* e, quindi, non si prendeva posizione sulle specifiche anomalie contestate che, invero, evidenziavano della patente abnormità degli esiti del concorso.

Al riguardo, invece, l'oggettivo discostamento dai criteri adottati e l'applicazione non omogenea degli stessi risultava esteso ad un numero consistente di candidati, anche più in generale rispetto ad altre Sotto-commissioni, tanto da impattare in modo consistente sulla regolarità del meccanismo selettivo.

Ne deriva, anche sotto tale profilo, l'illegittimità della sentenza impugnata.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie proposte nel ricorso e nei motivi aggiunti presentati, implicitamente rigettate dal Giudice di prime cure con la sentenza impugnata, siccome appare dirimente verificare la modalità di funzionamento del software di gestione del concorso di cui è causa.

L'odierna appellante, invero, ha fornito un principio di prova in ordine alla fondatezza delle censure sollevate, depositando all'uopo anche perizie tecniche di parte dalla quale si evincono con chiarezza le disfunzionalità della piattaforma informatica, in particolare per quanto concerne le garanzie di anonimato e trasparenza delle operazioni, e risultando così forniti elementi di seria consistenza al fine di indurre il Giudicante ad esercitare i poteri ufficiosi

riconosciuti dall'ordinamento in ossequio al principio dispositivo con metodo acquisitivo.

Con ogni più ampia riserva di produrre ulteriore documentazione ancora in corso di acquisizione o, comunque, anche da ottenere nel corso del giudizio penale.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento dell'appello. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene a materie rientrante nel pubblico impiego privatizzato, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 487,50.

A riguardo la ricorrente è esentata dal versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, come da dichiarazione che si allega **(doc. 3)**.

Napoli – Roma, 9 dicembre 2022

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

R O M A

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito del
ricorrente,

CONSIDERATO CHE

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta;
- occorre, pertanto, notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva;
- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

CHIEDE

a S.E. Ill.mo Presidente del Consiglio di Stato, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Napoli – Roma, 9 dicembre 2022

(avv. Guido Marone)

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, 9 dicembre 2022

(avv. Guido Marone)

18

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20